



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Sezione civile – area Crisi d’impresa**

103/2024 R.G. P.U.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Giuseppe Rana	Presidente
Dott.ssa Francesca Pastore	Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra	Giudice relatore

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato, nel procedimento in epigrafe ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell’apertura della liquidazione controllata dei beni di MONTEREALE FRANCESCO (C.F. MNTFNC89L01A285A), assistito dalla dott.ssa Lucia De Cosmo

Con ricorso depositato il 30.5.2024, Montereale Francesco con l’assistenza dell’O.C.C. di Trani nella persona del liquidatore la dott.ssa Valeria D’Aniello, ha chiesto dichiararsi l’apertura della liquidazione controllata sui propri beni, trovandosi in stato di sovraindebitamento causato dalle vicende che hanno coinvolto la precedente attività imprenditoriale del ricorrente, Dark Chocolate di Montereale Francesco s.a.s., di cui egli era socio accomandatario, cancellata in data 22.12.2023. In particolare, dalla relazione emerge che: i debiti, sia personali che sociali, ammontano a complessivi € 499.122,56; a partire dal 1.4.2023, il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato da IRCA spa percependo uno stipendio mensile di circa € 2.150,00; la moglie del ricorrente, ~~XXXXXXXXXX~~ fisioterapista, percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.639,05; con il nucleo familiare del ricorrente convive anche ~~XXXXXXXXXX~~, madre della Ribatti, che percepisce pensione mensile di circa € 570,00. Dalla relazione illustrativa della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, emerge che il ricorrente non è titolare di beni immobili o altri beni mobili, se non di autovettura di scarso valore economico, necessaria agli spostamenti; il nucleo familiare del ricorrente è composto da cinque componenti, tra cui i due figli di età inferiore ai cinque anni; le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare menzionato ammontano ad €



4.359,05 come attestato dall' OCC, anche a causa alla malattia da cui è affetto il [REDACTED] che necessita spese aggiuntive.

In via preliminare deve osservarsi che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte prima, del CCII. Sempre in via preliminare, sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2, CCII, in quanto il centro di interessi principale del ricorrente è collocabile nel comune di Andria.

Sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata.

Con riferimento al requisito soggettivo, non vi è dubbio che può considerarsi consumatore anche il socio illimitatamente responsabile di una società di persone, così come chiarito dall'art. 2 lett. e) del C.C.I.A.A., che ha dissipato i dubbi formati nella giurisprudenza di merito sotto la vigenza della L. 3/2012. Sotto tale aspetto, appare opportuno precisare che, essendo la società cancellata dal Registro delle Imprese dal 22.12.2023, la procedura ha ad oggetto sia i debiti personali che quelli sociali atteso che l'istante è garante in via sussidiaria dell'adempimento dei debiti sociali che, a seguito della cancellazione della società e della concomitante mancanza di azioni pendenti per il recupero di imposte dovute dalla società e dalla medesima non pagate, non potrebbero trovare alcuna strada risolutiva residua.

Ricorre la condizione di sovraindebitamento, come evidenziato dall'OCC nella propria relazione. L'esposizione debitoria ammonta ad € 499.122,56 (tale importo comprende sia i debiti di natura personale che quelli sociali). A fronte di tale debitoria, il patrimonio del ricorrente è rappresentato esclusivamente dal proprio stipendio di € 2.150,00 mensili. Non risultano altri beni di cui è titolare a parte un'autovettura utilitaria immatricolata nel 2007. In tali condizioni sussiste lo stato di crisi del ricorrente.

Ciò chiarito, la procedura liquidatoria ha carattere universale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, senza che possano essere apriori esclusi alcuni beni, salvo i limiti previsti dall'art. 268 quarto comma D.Lgs n. 14/2019 s.m.i., spettando al liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 D.lgs 14/2019 e s.m.i., mentre la determinazione del limite di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, con indicazione da effettuarsi in questa sede in base agli elementi forniti.

Ai fini della determinazione della quota di reddito escluso dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 quarto comma lett. b CCII – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie- deve osservarsi che al momento le entrate mensili del nucleo familiare del ricorrente ammontano a complessivi € 4.359,05



Alla luce delle suesposte argomentazioni, considerata la composizione del nucleo familiare, la presenza di due redditi di lavoro dipendente e di un reddito da pensione, si ritiene che la quota di reddito da lasciare nella disponibilità del debitore ai sensi dell'art 268, comma 4, lett. B, CCI, è pari ad € 1.400,00. Nella nomina del liquidatore si ritiene di non confermare il gestore della crisi nominato dall'OCC in considerazione del mancato approfondimento istruttorio in ordine alla situazione economico finanziaria dell'intero nucleo familiare del ricorrente.

Il Tribunale in composizione collegiale visti gli artt. 1,2,27,125,268, 269, 356 e 358 CCII,

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di MONTEREALE FRANCESCO (C.F. MNTFNC89L01A285A);
- 2) nomina giudice delegato per la procedura la dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
- 3) nomina liquidatore l'avv. Silvio Baldassarre;
- 4) dispone che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;
- 5) dispone che siano esclusi dalla liquidazione il reddito di Montereale Francesco dell'importo di € 1.400,00, con obbligo di versare in favore della procedura il reddito eccedente la somma di € 1.400,00 del ricorrente (e, dunque, anche la tredicesima e quattordicesima mensilità, ove eventualmente percepite) nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo nel corso della procedura e l'autovettura FIAT targata DG882SB;
- 6) assegna a tutti i terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo pec., la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 7) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;



- 8) autorizza il liquidatore ad accedere, con le modalità previste dagli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. att. cpc, alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali, alle banche dati degli atti assoggettati ad imposta di registro, al pubblico registro automobilistico ed acquisire la documentazione contabile in possesso di banche ed intermediari finanziari relativi a rapporti del debitore anche se estinti;
- 9) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili;
- 10) dispone che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni del debitore.

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai debitori, agli advisor, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso a Trani, nella camera di consiglio del 24 luglio 2024.

Il giudice estensore

Maria Azzurra Guerra

Il presidente

Giuseppe Rana

